

## Revocati gli aiuti di Stato a chi delocalizza entro 5 anni

Luca Gaiani

Conto salato. Le **imprese** dovranno pagare anche una sanzione amministrativa da due a quattro volte l'importo percepito. Incentivi in conto impianti che costituiscono aiuti di Stato, da restituire, con sanzione fino a quattro volte, se l'impresa trasferisce fuori dalla Ue l'attività economica interessata entro cinque anni dalla realizzazione dell'intervento agevolato. Lo prevede il decreto Dignità approvato lunedì scorso dal governo. Revoca dei benefici anche per gli aiuti per investimenti specificamente localizzati in caso di spostamento al di fuori del territorio indicato dal provvedimento, sia in Italia che all'estero. Per le misure di aiuto che prevedono valutazione di impatto occupazionale, il beneficio viene proporzionalmente ridotto se il numero di dipendenti cala di oltre il 10 per cento.

L'articolo 5, comma 1, del decreto legge stabilisce, stando alle bozze attualmente disponibili, che gli aiuti di Stato in qualunque forma erogati (contributi in conto impianti, finanziamenti agevolati ecc.) a **imprese** italiane ed estere in relazione ad investimenti produttivi vengono revocati qualora, entro cinque anni, l'attività economica oggetto dell'investimento, ovvero una attività analoga, o una loro parte, venga «delocalizzata» in un altro Stato non appartenente alla Ue. Per delocalizzazione, si intende il trasferimento della attività o di una sua parte in un altro sito produttivo della medesima impresa, oppure di società controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile. Resta da chiarire il significato di «attività analoga» e anche quali siano i parametri quantitativi da utilizzare per stabilire la "parte" degli impianti la cui delocalizzazione fa scattare la revoca. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge estende il recupero degli aiuti anche a quelli erogati per investimenti specificamente localizzati (ad esempio in una determinata area depressa), qualora, nel quinquennio, l'attività economica interessata (o attività analoghe o parte di esse) venga comunque delocalizzata fuori dal sito previsto dalla norma agevolativa, e dunque anche in Italia o in altro Paese dell'Unione europea. A fronte delle revoche sopra descritte, oltre al rimborso dell'



importo percepito (maggiorato di interessi al tasso di riferimento più cinque punti), le **imprese** dovranno pagare una sanzione amministrativa da due a quattro volte l'importo ricevuto. La super penalizzazione riguarderà gli aiuti concessi dopo l'entrata in vigore del decreto legge sostituirà il comma 60 della legge di Stabilità 2014 (che resta applicabile per i contributi già assegnati) che prevedeva un recupero più blando, limitato ai contributi in conto capitale e a un periodo di tre anni, nonché senza applicazione di sanzioni. Gli importi riscossi saranno destinati alla erogazione di nuovi contributi. La decadenza degli aiuti di Stato è infine prevista dall' articolo 6 del decreto con riferimento alle somme legate a una valutazione dell' impatto occupazionale, laddove, entro 5 anni, si riducano (in assenza di giustificati motivi oggettivi) i livelli occupazionali di oltre il 10%. La revoca (maggiorata di interessi al tasso di riferimento più 5 punti) è disposta in proporzione alla riduzione del numero degli addetti ed è integrale se tale riduzione supera il 50%. Anche in questo caso, la disposizione ha effetto per i benefici attribuiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge. I crediti relativi alla restituzione degli aiuti, sia in conto impianti che occupazionali, sono assistiti da privilegio di grado superiore ad ogni altro, con l' eccezione di quelli per spese di giustizia e di quelli indicati nell' articolo 2751-bis del Codice civile. © RIPRODUZIONE RISERVATA.